

**Messaggio
concernente la proroga della partecipazione
della Svizzera agli Accordi generali di credito
del Fondo monetario internazionale**

del 15 settembre 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un decreto federale concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 settembre 1993

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ogi

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Compendio

Il presente messaggio propone di prorogare l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito (AGC) del Fondo monetario internazionale (FMI). Il FMI e i Paesi del Gruppo dei Dieci hanno convenuto di continuare gli AGC per altri cinque anni. In situazioni straordinarie di crisi il FMI potrà quindi anche in futuro ricorrere a una liquidità supplementare di 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (circa 35 mia di fr.).

La Svizzera, quale membro del FMI nonché del Gruppo dei dieci, ha accettato la proroga degli AGC. Di conseguenza non ha fatto uso della possibilità di dichiarare entro il 26 giugno 1993 il suo ritiro, come creditore, dai predetti Accordi. Il presente decreto di proroga concerne l'approvazione della dichiarazione tacita del Consiglio federale, secondo cui la Svizzera continuerà la sua partecipazione agli AGC durante un nuovo periodo di cinque anni.

Questa decisione consentirà alla Banca nazionale svizzera di partecipare, tra il 26 dicembre 1993 e il 25 dicembre 1998, agli AGC con una promessa immutata di credito di 1020 milioni di diritti speciali di prelievo (2135 mio di fr.). La Svizzera assicura così la sua adesione al Gruppo dei Dieci nonché l'attuale statuto in seno ad importanti gruppi di lavoro di altre organizzazioni internazionali (OCSE, BRI).

Il Consiglio federale è convinto che gli AGC, come rete di sicurezza sul piano della politica monetaria, forniranno anche in futuro utili servizi, segnatamente data la difficile situazione nella quale versano l'Europa orientale e i Paesi dell'ex Unione sovietica nel momento di transizione dall'economia pianificata all'economia di mercato.

1 Genesi degli Accordi generali di credito

Gli Accordi generali di credito furono firmati nel 1962 allo scopo di rafforzare, mediante una possibilità supplementare di rifinanziamento, la posizione finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI) in un momento di grande instabilità monetaria. Dopo la reintroduzione della convertibilità monetaria, i movimenti di capitali a breve termine aumentarono sensibilmente in Europa occidentale. Di conseguenza, i problemi di bilancia dei pagamenti di importanti Paesi industrializzati si acutizzarono e si temette che in una simile situazione le riserve monetarie pubbliche non fossero sufficienti per sostenere il sistema dei cambi, a quel tempo fissi.

Un aumento generale delle quote del FMI fu ritenuta inadeguata, poiché gran parte del capitale dei membri può essere versato in valuta propria. Per questa ragione, l'effettivo di divise convertibili non sarebbe aumentato nella misura auspicata. Una soluzione di finanziamento più idonea fu individuata con una linea di credito, per la situazione di allora considerevole, da parte di Paesi che possedevano sufficienti divise convertibili.

La scelta degli Stati e delle rispettive quote nella linea di credito avvennero in base alla capacità economica e finanziaria. Nel 1962 dieci Stati stipularono con il FMI gli AGC sotto forma di una convenzione multilaterale di diritto internazionale. In seguito il cosiddetto Gruppo dei Dieci collaborò strettamente su questioni riguardanti la politica monetaria internazionale, l'analisi dei mercati finanziari e l'armonizzazione di norme di vigilanza.

2 Gli AGC dal 1962 al 1982

Nel 1962 gli AGC furono conclusi dapprima per una durata di quattro anni e prorogati successivamente per quattro volte (nel 1966, 1970, 1975, 1980) senza modifiche materiali. L'importo complessivo iniziale ammontava a 6 miliardi di dollari che, con l'adesione della Svizzera in veste di membro associato nel 1964, salirono a 6,2 miliardi di dollari. Un ulteriore aumento ebbe luogo nel novembre 1976, quando la quota del Giappone fu adeguata alla maggiore importanza economica di questo Paese.

Dal 1962 al 1982 il FMI poté ricorrere agli AGC solo per finanziare le esigenze di pagamento dei membri del Gruppo dei Dieci. Negli anni Sessanta questo avvenne sei volte (GB: 1964, 1965, 1967 e 1969; Francia: 1968 e 1969) e negli anni Settanta tre volte (GB: 1977; Italia: 1977; USA: 1978).

3 La revisione del 1983

Dato che per anni la linea di credito non subì pressoché aumenti, gli AGC persero viepiù della loro importanza quale rete di sicurezza del sistema monetario internazionale. Nel 1982 ammontavano ancora al 20 per cento delle quote del

FMI e al 2 per cento delle riserve monetarie pubbliche a livello mondiale. Nel 1962 questi valori erano rispettivamente del 60 e del 15 per cento.

Diversi fatti causarono questa perdita d'importanza. Da un lato, il FMI poté coprire il fabbisogno di mezzi finanziari, che eccedeva le quote versate, ricorrendo in misura sempre maggiore ai Paesi esportatori di petrolio. Dall'altro, gli Stati industrializzati cominciarono in pratica a finanziarsi esclusivamente sui mercati europei in rapida espansione. Questi crediti non solo erano disponibili in tempi più brevi, ma costituivano pure un mezzo per sottrarsi alla condizionalità del FMI.

Con il manifestarsi della crisi debitoria nel 1982 la situazione mutò radicalmente. I prelievi dal FMI raggiunsero livelli primato e alla fine del 1982 le normali riserve del Fondo cominciarono ad esaurirsi. In questa situazione, nel 1983 si convenne di rafforzare in modo sostanziale gli AGC quale dispositivo di difesa nonché di ampliarne le possibilità di utilizzazione. Secondo precise condizioni, vi è da allora la possibilità per il FMI di ricorrere agli AGC anche per finanziare crediti a Paesi che non fanno parte del Gruppo dei Dieci. Inoltre, l'importo complessivo degli AGC fu aumentato a 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (35,6 mia di fr.¹⁾).

Affinché gli AGC possano essere attivati per crediti a Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci, devono essere adempiuti i tre presupposti seguenti:

1. il FMI deve necessitare di ulteriori mezzi finanziari;
2. i crediti devono essere vincolati ad oneri politico-economici;
3. la stabilità del sistema monetario internazionale deve essere minacciata in modo tale che sia lecito parlare di una situazione d'eccezione²⁾.

4 L'evoluzione dal 1983

Dalla revisione del 1983 e dalla proroga senza modifiche avvenuta nel 1988, gli AGC non dovettero più essere sollecitati. Da un lato, fu possibile per il FMI sostenere un ruolo centrale nella soluzione del problema debitorio in qualità di catalizzatore delle risorse ordinarie. Dall'altro, nel corso degli anni Ottanta i prelievi dal FMI diminuirono fortemente rispetto agli anni critici.

A seguito dei rivolgimenti nell'Europa orientale e della disgregazione dell'Unione Sovietica si è creata una situazione che lascia presagire una nuova sollecitazione degli AGC. È vero che, dopo la 9^o revisione delle quote conclusasi con esito positivo nel 1992, il FMI dispone nuovamente di grande liquidità. Tuttavia, il notevole fabbisogno creditizio della Russia, di altri Stati dell'ex Unione sovietica e dell'Europa orientale potrebbe peggiorare in breve tempo la situazione finanziaria.

¹⁾ 1 diritto speciale di prelievo (DSP) = 2.092610 franchi (stato: 22.7.1993).

²⁾ Per i partecipanti agli AGC è sufficiente che l'aiuto del FMI sia necessario per prevenire o fronteggiare un indebolimento del sistema monetario internazionale e che occorra aumentare le risorse del FMI (par. 6 AGC).

In questo contesto va rilevato che già nel 1992 si prevedeva di prelevare 6 miliardi di dollari dalla riserva degli AGC per istituire un fondo di stabilizzazione per il rublo russo. Lo scopo principale di questo fondo era di facilitare il passaggio alla libera convertibilità monetaria e rinsaldare la fiducia nella politica di stabilità della Russia. Finora la Russia non è però stata in grado di adempiere le condizioni politico-economiche del FMI. Per questa ragione gli AGC non sono ancora stati sollecitati. Se, per contro, la politica fiscale e monetaria della Russia dovesse stabilizzarsi, questa situazione potrebbe modificarsi relativamente in fretta.

5 La posizione della Svizzera nell'ambito degli AGC

Quando nel 1964 la Svizzera aderì agli AGC, la sua partecipazione fu sancita da un accordo di associazione. L'interesse del FMI ad un coinvolgimento del nostro Paese era dato dalla posizione di quest'ultimo quale piattaforma finanziaria per capitali a breve termine e dalla sana situazione della bilancia economica estera. Dal canto suo, la Svizzera riconobbe i vantaggi di far parte, in qualità di osservatore, del Gruppo dei Dieci, allora l'organo più importante per la cooperazione in materia di politica monetaria.

Con l'associazione agli AGC, la Svizzera si impegnò a mettere a disposizione dei partecipanti che ne facessero richiesta crediti fino a 865 milioni di franchi. Nel contratto d'associazione il nostro Paese s'impegnò a prestare aiuti unilaterali, per cui all'occorrenza esso non avrebbe potuto ricorrere a crediti degli altri Stati partecipanti agli AGC. Dal profilo del diritto interno, detto accordo si fondava sul decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali. In esso la Banca nazionale svizzera fu incaricata dell'esecuzione dell'accordo e della concessione dei relativi crediti, mentre la Confederazione garantiva l'adempimento di questi obblighi.

Nell'aprile 1984 la Svizzera divenne membro a pieno titolo degli AGC e quindi anche del Gruppo dei Dieci. Una nuova base legale fu istituita con il decreto federale del 14 dicembre 1983 che approva l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (RS 941.15). Conformemente a questo decreto, la Banca nazionale fu confermata istituto partecipante e nuovamente autorizzata a concedere crediti al FMI senza garanzia da parte della Confederazione.

La Svizzera accordò complessivamente quattro crediti nell'ambito degli AGC (nel 1964, 1965 e 1976 alla Gran Bretagna; nel 1977 all'Italia). Da questi impegni non risultò per il nostro Paese alcuna perdita.

6 Revisione indiscussa degli AGC

Il decreto di proroga non è stato contestato né dal Gruppo dei Dieci né dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio dei direttori esecutivi del FMI ha deciso nella sua seduta del 28 ottobre 1992 di prorogare gli AGC dal 26 di-

cembre 1993 fino al 25 dicembre 1998 e di stralciare l'articolo 22 senza sostituirlo. Quest'ultimo disciplinava infatti la partecipazione della Banca nazionale svizzera quale istituzione di un Paese non membro del FMI. Con l'adesione della Svizzera al FMI, avvenuta il 29 maggio 1992, questa speciale disposizione risultava priva di oggetto.

La Svizzera, quale membro del FMI nonché del Gruppo dei Dieci, ha approvato la continuazione degli AGC e non ha conseguentemente fatto uso della possibilità di dichiarare entro il 26 giugno 1993 il suo recesso, quale creditore, dagli Accordi. Nel presente decreto di proroga si tratta quindi di approvare l'ulteriore partecipazione della Banca nazionale svizzera agli AGC con un contributo finanziario immutato di 1020 milioni di diritti speciali di prelievo (2135 mio di fr.).

7 Interesse della Svizzera a una proroga degli AGC

Con l'adesione al Fondo monetario internazionale, la Svizzera ha ribadito chiaramente l'intenzione di interessarsi più attivamente delle questioni monetarie internazionali. È nell'interesse del nostro Paese, fortemente integrato nell'economia mondiale, impegnarsi per garantire la stabilità del sistema monetario mondiale. Conseguenze catastrofiche per l'economia, dovute al crollo di un sistema monetario, sono attualmente subite dalla popolazione degli Stati dell'ex Unione Sovietica.

La presenza di una riserva di liquidità, in grado di essere attivata molto rapidamente in circostanze critiche, si impone urgentemente data l'attuale instabilità dell'economia mondiale. Gli AGC svolgono questa funzione. Sono utili perfino in tempi in cui non vengono usati. La Svizzera come Paese con una tradizionale eccedenza nella bilancia dei pagamenti è invitata a fornire il proprio contributo a questa «riserva ferrea» del FMI. Inoltre, denunciando gli AGC dovrebbe rinunciare al suo posto nel Gruppo dei Dieci e comprometterebbe la sua attuale posizione in altre importanti istituzioni internazionali (OCSE; BRI).

8 Esperienze relative alla partecipazione svizzera agli Accordi generali di credito

Nel nostro decreto del 4 aprile 1984 sull'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (FF 1984 II 1086) vennero fissati i dettagli della collaborazione tra la Banca nazionale come istituto partecipante agli AGC e i servizi federali interessati. Poiché questo disciplinamento ha dato buoni risultati, siamo intenzionati a mantenerlo invariato.

9 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Per la Confederazione non sorgeranno obblighi finanziari dato che la Banca nazionale svizzera è l'istituto partecipante agli AGC e la Confederazione non

le concede alcuna garanzia per eventuali crediti. La collaborazione della Confederazione con la Banca nazionale può essere garantita come finora con il personale attuale.

10 **Costituzionalità**

Giusta l'articolo 8 della Costituzione federale (competenza in materia di affari esteri), la Confederazione ha il diritto di stipulare trattati internazionali. Secondo l'articolo 85 numero 5 della stessa, siffatti trattati necessitano dell'approvazione dell'Assemblea federale. Inoltre il decreto federale si basa sull'articolo relativo all'emissione di biglietti di banca (art. 39 Cost.). Il riferimento a questo articolo quale base costituzionale complementare è giustificato, poiché i crediti concessi nell'ambito degli AGC vengono finanziati dalla Banca nazionale svizzera.

Il decreto d'approvazione proposto non sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali conformemente all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. Gli AGC non hanno una durata illimitata e sono denunciabili; non implicano un'unificazione multilaterale del diritto né prevedono l'adesione ad un'organizzazione internazionale.

Partecipanti e rispettive quote agli Accordi generali di credito

Partecipanti	Importo in DSP	In %
1. Stati Uniti d'America	4 250	25
2. Deutsche Bundesbank	2 380	14
3. Giappone	2 125	12,5
4. Francia	1 700	10
5. Gran Bretagna	1 700	10
6. Italia	1 105	6,5
7. Canada	892,5	5,25
8. Paesi Bassi	850	5
9. Belgio	595	3,5
10. Sveriges Riksbank	382,5	2,25
11. Banca nazionale svizzera	1 020	6
Totale	17 000	100

**Decreto federale
sulla proroga della partecipazione della Svizzera
agli Accordi generali di credito
del Fondo monetario internazionale**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 8 e 39 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 1993¹⁾,
decreta:

Art. 1

La dichiarazione tacita del Consiglio federale, secondo cui la Svizzera manterrà la sua partecipazione agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale del 1962/1983 per un nuovo periodo di cinque anni fino al 25 dicembre 1998, è approvata.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

6099

¹⁾ FF 1993 III 449

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale del 15 settembre 1993

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1993
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	40
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	93.076
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.10.1993
Date	
Data	
Seite	449-457
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 565

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.